



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 27/02/2006 n. 155

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE Area Ecologia

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 22/2006. - D.Lgs. 22/97 art. 28 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685.
Ditta: PETROLTECNICA SRL
P. IVA/C.F: 01508280409
Sede legale: Via Rovereta, 32 - Coriano (RN)

DESTINATARI

Ragioneria

Settore IX

Ancona, 27 FEB. 2006

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
- Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97 e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 09/07/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti ed in particolare quelli per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 05/02/97 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del 12/07/02 n° 387, concernente la Composizione e Funzionamento della Conferenza di cui all'Art. 27 del D.Lgs. 22/97 ed il procedimento di rilascio delle autorizzazioni;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 270 del 10/09/2002, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, lett. h), del D.Lgs. 05/02/97 n 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche con DGR n. 638 del 23/03/1998, e successive modifiche DGR n. 2884 del 04/12/2001, Decreto n. 131/AMB/SR del 29/04/2002 con la quale la ditta Riccoboni Spa, con sede legale in Via Nobel, 9/a - Parma, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685 fino al 23/04/2007;
- VISTA la richiesta pervenuta in data 08/02/2006, prot. n. 13173 del 13/02/2006, con la quale la ditta PETROLTECNICA SRL chiede la voltura dell'autorizzazione n. 131/AMB/SR del 29/04/2002 a seguito dell'affidamento da parte della Raffineria API di Falconara M.ma del contratto per la gestione in Global Service dei rifiuti prodotti e provenienti dalla Raffineria API di Falconara M.ma dal 01/02/2006 al 31/01/2009;
- VISTA la nota del 27/02/2006 con cui la Petroltecnica srl comunica i quantitativi max di rifiuti sottoposti a trattamento per ciascun codice CER precedentemente autorizzato con DGR n. 131/AMB/SR;
- VISTA la nota della ditta Riccoboni Spa n.prot. 10941 del 06/02/2006 con cui si informa che a far data del 01/02/2006 la ditta ha cessato ogni attività di gestione rifiuti all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma causa scadenza del contratto di Global Service in data 31/01/2006;
- VISTA la nota prot. 16681 del 22/02/2006 con cui l'API dichiara che la nuova ditta incaricata per il proseguo del servizio di Global Service per la gestione dei rifiuti all'interno dello



Provincia
di Ancona

stabilimento di Falconara M.ma è la Petroltecnica Srl, con sede legale in Via Rovereta, 32
- Coriano (RN);

VISTA la documentazione presentata a corredo della domanda;

RITENUTO di accogliere la richiesta della ditta PETROLTECNICA SRL e di procedere quindi al rilascio dell'autorizzazione in subentro alla ditta Riccoboni Spa, con sede legale in Via Roncotasco, 5 - Valmazzola (PR), e di revocare le DGR 638 del 23/03/1998, e successive modifiche DGR n. 2884 del 04/12/2001, Decreto n. 131/AMB/SR del 29/04/2002;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. Di autorizzare, fino al 23/4/2007, la ditta PETROLTECNICA SRL, con sede legale in Via Rovereta, 32 - Coriano (RN), all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685, per i rifiuti identificati dai seguenti codici CER (*le attività di raggruppamento preliminare D13 e ricondizionamento preliminare D14 sono parte integrante dell'attività D15 e pertanto autorizzate con il presente atto*):

CER	DESCRIZIONE	Q.tà (Kg.)
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	300.000
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	3.000
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	30.000
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	2.000
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	10
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	2.000



Provincia
di Ancona

07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	300
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1.000
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	200
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	200
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	200
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	32.000
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	1.000
08 03 19 *	oli dispersi	10.000
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori	
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori	
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti	



MARCA DA BILLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze € 14,62
 Agenzia Entrate
 00008758 00005AF7 WD4F1001
 00001137 21/02/2006 12:49:55
 0001-00009 987158631ACCE74C
 0 1 05 061945 411 0



Provincia di Ancona

15 01 01	imballaggi in carta e cartone	15.000
15 01 02	imballaggi in plastica	
15 01 03	imballaggi in legno	
15 01 04	imballaggi metallici	
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
16 01 07 *	filtri dell'olio	
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
20 01 39	plastica	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1.000
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	700
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	150.000
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	50
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
16 06 01 *	batterie al piombo	1.500
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio	



Provincia
di Ancona

16 06 03 *	batterie contenenti mercurio	100
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	40.000
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
17 02 02	vetro	500
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	
17 04 05	ferro e acciaio	6.000
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	10.000
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	15.000
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	100
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	100
18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici	100
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	100
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	3.000
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	



Provincia
di Ancona

20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	500
------------	--	-----

II. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività deve essere conforme al progetto a suo tempo approvato dalla Regione Marche nella Conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97, deve essere svolta con il livello di efficienza previsto dal progetto e nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.lgs. 22/97 e del D.lgs. 152/99; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- b) i rifiuti devono essere conferiti successivamente esclusivamente ad impianti di smaltimento finale e/o trattamento regolarmente autorizzati e non ad altri centri di deposito preliminare (D15). E' altresì vietato ricevere rifiuti provenienti da altri centri di deposito preliminare (D15) o che siano il risultato di mere operazioni di intermediazione commerciale successive alla raccolta dei rifiuti stessi. Il periodo di deposito preliminare (D15) delle singole partite dei rifiuti non deve superare i 12 (dodici) mesi;
- c) dovranno essere adottate idonee garanzie tecniche per impedire l'accesso a persone non autorizzate od animali. I recipienti, fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati a contenere, anche in situazioni di emergenza, i rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale precauzione va garantita anche per i rifiuti liquidi e/o semiliquidi; a tal fine, nei bacini di contenimento, ad essi destinati non deve essere possibile lo sversamento accidentale di liquidi che possano reagire fra loro creando pericolo per la salute e l'ambiente. I rifiuti depositati in fusti (liquidi, semiliquidi e solidi) non dovranno superare in altezza le due file sovrapposte, mentre in larghezza dovranno permettere il passaggio per un agevole movimentazione e per una loro ispezionabilità, condizione quest'ultima da garantirsi per qualsiasi tipo di contenitore utilizzato. E' in ogni caso vietato il deposito preliminare (D15) di rifiuti in cumuli;
- d) gli eventuali serbatoi destinati a contenere rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- e) i recipienti mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto, devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- f) il centro di deposito preliminare (D15) deve essere dotato di idoneo impianto antincendio;
- g) ogni attività di triturazione tendente a modificare lo stato chimico-fisico dei rifiuti in deposito preliminare (D15) è vietata. Salvo specifica autorizzazione allo scopo, eventualmente rilasciata dalla Provincia di Ancona è vietata ogni attività di miscelazione dei rifiuti depositati aventi diverso codice CER in quanto modificante lo stato chimico fisico del rifiuto, nonché qualsiasi separazione della componente liquida da quella solida del rifiuto. E' altresì vietata la miscelazione di rifiuti aventi lo stesso CER, ma smaltibili in impianti aventi caratteristiche diverse. L'effettuazione di operazioni di travaso (purché non



Provincia
di Ancona

- comportanti modificazione dello stato chimico fisico dei rifiuti) in contenitori diversi da quelli utilizzati per la raccolta deve essere effettuata in apposita area, idonea allo scopo, in grado di garantire condizioni di sicurezza alle persone e all'ambiente;
- h) le caratteristiche dei sistemi di contenimento e delle opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
 - i) i rifiuti dovranno essere distinti per tipologia in funzione delle future destinazioni;
 - j) i movimenti di carico e scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 22 del 5/02/1997;
 - k) al soggetto autorizzato è fatto obbligo di assicurare la regolare tenuta di un registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 22 del 05/02/1997;
 - l) i contenitori dei rifiuti, salvo specifica indicazione da annotare sul formulario di carico e sul registro (con riportata l'indicazione del peso netto dei rifiuti e della tara), devono essere obbligatoriamente smaltiti con il loro contenuto. Alla luce di quanto sopra esposto e alla sola condizione dell'eventuale realizzazione di una apposita area ritenuta idonea all'effettuazione delle operazioni di travaso, i contenitori vuoti che hanno contenuto rifiuti e destinati a separato smaltimento o al successivo recupero, devono essere presi in carico su apposito registro, sul quale deve essere obbligatoriamente riportato, per ogni operazione il riferimento alle partite e ai relativi formulari di rifiuti dai quali provengono;
 - m) la ditta è tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei siti di smaltimento utilizzati con a fianco di ciascuna esatte tipologie e quantità dei rifiuti smaltiti distinguendo per tipologia di rifiuto, l'elenco dei produttori che hanno consegnato rifiuti al centro di stoccaggio;
 - n) entro 30 giorni la ditta deve trasmettere una planimetria/e della sede operativa in scala adeguata che indichi il posizionamento dell'impianto all'interno della raffineria e contenga la localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero;
 - o) entro 30 giorni la ditta deve trasmettere lo stralcio della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con indicata l'ubicazione dell'impianto;
 - p) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto dell'attività di trattamento autorizzata con il presente atto;
 - q) la ditta è tenuta ad effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno la **comunicazione** sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero nel semestre precedente, secondo lo schema approvato dalla Regione Marche con DGR n. 144 dell'11/02/2003.

III. La ditta deve presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, idonea garanzia finanziaria, con scadenza al 23/04/2007, per la copertura:

- a. dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
- b. dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
- c. dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
- d. dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
- e. dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

Tale garanzia è determinata nella misura di € 155.000 (euro centocinquantacinquemila) e deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:



- a. pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- b. deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- c. prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- a. per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/36, n. 375;
- b. per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. 759 del 14/11/2002.

- IV. Le DGR nn. 638 del 23/03/1998, e successive modifiche DGR n. 2884 del 04/12/2001, Decreto n. 131/AMB/SR del 29/04/2002 devono intendersi revocate. (la DGR 638 è revocata solo per la parte relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97);
- V. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V - Capo I del D.lgs. 22/97.
- VI. Tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. 22/97, nonché le norme regolamentari e tecniche previgenti ad esso dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.lgs. 22/97.
- VII. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs 22/97, la ditta deve presentare apposita domanda di rinnovo alla Provincia di Ancona entro 180 giorni dalla scadenza della presente autorizzazione;
- IX. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.



Provincia
di Ancona

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. O.F.01.16.024 completa.

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Sorichetti

Il Dirigente del IX Settore
Ing. Massimo Sbriscia

F/gf

il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del IX Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni